STATUTO DELL´ASSOCIAZIONE

NoisyVision ONLUS

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita l'Associazione denominata "NoisyVision ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Sant'Angelo di Piove (PD), Via San Polo n.10, 35020.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, bensì l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà trasferire la sede o istituire sedi operative e/o sezioni distaccate in luoghi diversi dalla sede principale, in Italia e/o all´estero. Le sedi operative e/o sezioni distaccate saranno varie e modificabili sulla base delle esigenze che si creeranno di volta in volta per il raggiungimento dei fini statutari.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore delle disabilità sensoriali, con particolare riferimento alla disabilità visiva e alla disabilità uditiva.

L'Associazione intende promuovere iniziative indirizzate ai disabili sensoriali perché adottino un approccio proattivo nei confronti della loro condizione, acquisiscano consapevolezza e autonomia ed esprimano a pieno se stessi valorizzando le proprie risorse e capacità.

Nei confronti del medesimo target, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività di formazione e beneficenza come attività direttamente connesse. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'Art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

In particolare l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) favorire la crescita civile e l'incontro dei disabili sensoriali attraverso la realizzazione di attività formative, ricreative e culturali accessibili, quali seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, iniziative sportive, laboratori artistici, concerti, escursioni, gite, percorsi e viaggi;

b) promuovere un'attiva partecipazione dei disabili sensoriali alla conoscenza, allo studio e alla risoluzione dei problemi derivanti dalla minorazione visiva e uditiva;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica nell'ottica di una piena integrazione sociale delle persone con disabilità sensoriali, motorie e cognitive, promuovendo conferenze, seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, dibattiti e incontri presso altre associazioni e/o organizzazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere l'accessibilità fisica e culturale a favore dei disabili sensoriali. Sollecitare, presso gli enti e servizi competenti, gli interventi idonei a migliorare la progettazione urbana ed extraurbana per incentivare

la mobilità delle persone con disabilità visiva e/o uditiva. Fornire suggerimenti utili a garantire la piena fruizione da parte dei disabili sensoriali di attività ricreative e iniziative e luoghi culturali.

e) svolgere attività di volontariato e di pubblica utilità curando il recupero delle categorie di soggetti svantaggiati previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/97.

f) promuovere e realizzare raccolte di fondi e beni per il perseguimento degli obiettivi statutari, anche con lo scopo di devolverli direttamente a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o, indirettamente, ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti con disabilità visiva e/o uditiva nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

Art. 5) Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare personale specializzato o qualificato, interno o estraneo all'Associazione.

Art. 6) L'Associazione potrà gestire uno o più siti internet e profili sui social media per la divulgazione e la diffusione delle attività svolte o da svolgere.

Art. 7) Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini.

a) L'Associazione può liberamente instaurare rapporti di collaborazione o affiliazione con Enti analoghi e/o complementari, anche pubblici, godere del patrocinio di enti pubblici e privati, e altresì godere di contributi e finanziamenti pubblici e privati per l'effettuazione delle attività scientifiche, mediche, sociali e per i progetti di ricerca, artistici e culturali proposti. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

b) L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse fermo restando il divieto di distribuzione degli utili eventualmente ricavati i quali verranno integralmente destinati alla copertura delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività principali e/o connesse.

c) L'Associazione si prefigge, avendone i requisiti, di conseguire il riconoscimento quale ente morale.

Art. 8) Tutti gli stampati e gli atti sociali dell'ente e delle istituzioni che da esso emanano, nonché le comunicazioni al pubblico degli utenti, portano sempre l'intestazione: "NoisyVision ONLUS" e il logo societario. Tutte le organizzazioni speciali che sono alle dipendenze dell'ente hanno regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Durata

Art. 9) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 10) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'Associazione prevede quattro categorie di soci:

a) soci fondatori;

b) associati;

c) soci benemeriti;

d) soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione firmando il presente atto; gli associati sono le persone fisiche di maggiore età, le persone giuridiche, le Associazioni e le Fondazioni, gli Enti e gli Istituti pubblici o privati che condividono gli scopi istituzionali; i soci benemeriti sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e gli Istituti pubblici o privati, le Associazioni e le fondazioni che con la propria opera o contributo economico hanno dato, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, un apporto fondamentale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; i soci onorari sono le persone fisiche alle quali, per chiara fama, verrà conferita tale nomina dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci benemeriti e onorari possono partecipare alle assemblee.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 11) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio e richiede il pagamento di una quota associativa annuale stabilita all'inizio di ogni anno associativo dal Consiglio Direttivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di socio.
Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga di non ammettere la domanda proposta può respingerla con diniego motivato avverso il quale è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci all'uopo nominata dal Presidente o a Consiglio arbitrale esterno, nominato a spese del proponente.
La quota associativa è annuale e deve essere rinnovata entro il trentuno gennaio di ogni anno. In caso di associazione in data successiva, deve essere corrisposta l'intera quota annuale.
La quota associativa già versata non è rimborsabile in alcun caso.

Art. 12) Tutti i soci hanno diritto di:

a) contribuire alla realizzazione delle attività promosse dall'Associazione e prenderne parte nei limiti delle disponibilità organizzative ed economiche delle stesse;

b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 13) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e tutte le sue eventuali modifiche, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 14) Si perde la qualifica di socio per

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa protratto per oltre sei mesi dalla scadenza;

- espulsione;

- decesso.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione, ben motivata, è inviata all'escluso.

Art.15) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 16) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 17) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario del Consiglio Direttivo.

Assemblea dei Soci

Art. 18) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 19) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale (trentuno dicembre di ogni anno). L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai propri membri, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci. Le convocazioni avvengono a mezzo posta elettronica e/o altra forma telematica.

Art. 20) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola, né di voto attivo e passivo.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto cartaceo e/o telematico. Il voto telematico avverrà tramite sistema di e-voting basato su piattaforme online.

Art. 21) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

b) deliberare sul programma per l'anno successivo proposto dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Consiglio Direttivo.

d) eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

IN SEDE STRAORDINARIA:

a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 22) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 23) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto; i componenti sono sempre in numero dispari e sono rieleggibili. In caso il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, le delibere sono valide con la presenza di tutti i componenti. In sede di prima convocazione dalla neo-elezione, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario nonché delle eventuali altre cariche istituzionali. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;

b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) la fissazione delle quote sociali;

h) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

i) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

j) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

k) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28) I Consiglieri decadono dalla carica nei medesimi casi di cui all'art. 14) i quali vengono pertanto estesi ai Consiglieri i quali non fossero contestualmente anche soci dell'Associazione.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Presidente

Art. 30) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo in sede della prima riunione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Egli è, altresì, autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati somme di ogni genere e natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. In caso di necessità di firma e/o presenza fisica del Presidente e di impossibilità del Vice Presidente, è prevista la delega a uno dei soci dell'Assemblea.

Vice Presidente

Art. 31) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta che questi sia impedito dall' esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Segretario

Art. 32) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

b) sottoscrizioni e contributi da parte di terzi e di enti pubblici e privati, raccolte pubbliche di fondi;

c) proventi derivati da prestazioni di servizi vari a soci o terzi;

d) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

e) lasciti, donazioni, contributi pubblici o privati, sovvenzioni, sponsorizzazioni;

f) proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il patrimonio consiste in tutti i beni mobili e immobili che l'Associazione acquisirà, a qualsiasi titolo, a far data dalla sua costituzione.

Art. 34) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

Scioglimento

Art. 35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento Interno

Art. 36) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno che verrà elaborato dal Consiglio Direttivo e sarà approvato dall'Assemblea ordinaria. Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Norme finali

Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori in data 13/11/2017.

Seguono le firme dei soci fondatori:

DARIO SORGATO

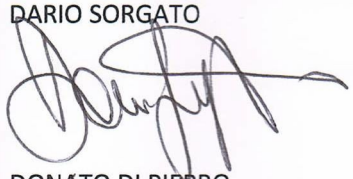

DONATO DI PIERRO